

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da X**

(Causa C-318/13) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 79/7/CEE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori dipendenti — Entità di un risarcimento forfettario per lesioni permanenti — Calcolo attuariale fondato sulla speranza di vita media in base al sesso del beneficiario del risarcimento — Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione)**

(2014/C 395/20)

Lingua processuale: il finlandese

**Giudice del rinvio**

Korkein hallinto-oikeus

**Parte nel procedimento principale**

X

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che preveda, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale versata per un infortunio sul lavoro, l'applicazione, quale fattore attuariale, della differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne, laddove l'applicazione di tale fattore faccia sì che il risarcimento versato una tantum a titolo di tale prestazione risulti inferiore, quando sia concesso ad un uomo, rispetto a quello che percepirebbe una donna di pari età che si trovi in situazione analoga.
- 2) Spetta al giudice del rinvio valutare se ricorrano i requisiti necessari affinché sorga la responsabilità dello Stato membro. Parimenti, per quanto attiene alla questione se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale costituisca violazione «sufficientemente qualificata» del diritto dell'Unione, il giudice medesimo dovrà prendere in considerazione, segnatamente, il fatto che la Corte non si sia ancora pronunciata sulla liceità della rilevanza di un fattore fondato sulla speranza di vita media in base al sesso ai fini della determinazione di una prestazione versata in base ad un regime previdenziale istituito ex lege e ricompreso nella sfera di applicazione della direttiva 79/7. Il giudice del rinvio dovrà parimenti tener conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri dal legislatore dell'Unione, espressa nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, nonché dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il giudice medesimo dovrà inoltre considerare che la Corte ha dichiarato, in data 1° marzo 2011 (C-236/09, EU:C:2011:100), che la prima di tali disposizioni è invalida, in quanto viola il principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne.

<sup>(1)</sup> GU C 233 del 10.8.2013.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Burgo Group SpA/Illochroma SA, in liquidazione, Jérôme Theetten, in qualità di liquidatore della società Illochroma SA**

(Causa C-327/13) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Nozione di «dipendenza» — Gruppo di società — Dipendenza — Diritto di aprire una procedura secondaria di insolvenza — Criteri — Persona autorizzata a chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza)**

(2014/C 395/21)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour d'appel de Bruxelles

**Parti**

Ricorrente: Burgo Group SpA

Convenuti: Illochroma SA, in liquidazione, Jérôme Theetten, in qualità di liquidatore della società Illochroma SA

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di messa in liquidazione di una società in uno Stato membro diverso da quello dove essa ha la sua sede legale, detta società può essere oggetto anche di una procedura secondaria di insolvenza nell'altro Stato membro, dove essa ha la sua sede legale e dove è dotata di personalità giuridica.*
- 2) *L'articolo 29, lettera b), del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la questione di sapere quale persona o autorità sia legittimata a chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza deve essere valutata sulla base del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata chiesta l'apertura di detta procedura. Tuttavia, il diritto di chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può essere limitato ai soli creditori domiciliati o aventi la loro sede sociale nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione ovvero ai soli creditori il cui credito derivi dall'esercizio di tale dipendenza.*
- 3) *Il regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che, quando la procedura principale di insolvenza è una procedura di liquidazione, la presa in considerazione di criteri di opportunità da parte del giudice al quale è chiesto l'avvio di una procedura secondaria di insolvenza rientra nel diritto nazionale dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura di detta procedura. Tuttavia, gli Stati membri, nel determinare le condizioni per l'apertura di una procedura secondaria, devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, i principi generali di quest'ultimo nonché le disposizioni del regolamento n. 1346/2000.*

---

(<sup>1</sup>) GU C 226 del 3.8.2013.

---

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) 4 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-351/13) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/74/CE — Articoli 3 e 5, paragrafo 2 — Allevamento di galline ovaiole — Gabbie non modificate — Divieto — Allevamento di galline ovaiole in gabbie non conformi ai requisiti risultanti da tale direttiva)**

(2014/C 395/22)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marcouilli e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: I.-K. Chalikias, E. Leftheriotou e M. Tassopoulou, agenti)